



ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO
BANCARIO



**“Prescrizione
nelle CtU,
soluzioni
generalmente
adottate”**

Odcec Torino - Corso sul contenzioso
bancario e finanziario

Venerdì 4 novembre 2022 - Ore
15.00 – 18.00

La **Sentenza di Cassazione SS.UU. 2 dicembre 2010, n. 24418**,
ha sostanzialmente affermato due principi:

a) il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo **funzione ripristinatoria**, decorre dalla **data in cui è stato estinto il saldo di chiusura** del conto corrente;

b) il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto **funzione solutoria**, decorre dalla **data di annotazione in conto**.

Sentenza di Cassazione SS.UU. 2 dicembre 2010, n. 24418: Distinzione tra Rimesse ripristinatorie e Rimesse solutorie

Rimesse ripristinatorie:

Versamenti in conto entro i limiti dell'affidamento che ripristinano la provvista della quale il correntista può disporre. (Versamenti su conto a credito).

Non sono "pagamenti" (non vi è spostamento patrimoniale): la prescrizione decorre dalla chiusura del conto (ove avvenuta), nel momento in cui il correntista restituisce alla banca il denaro in concreto utilizzato.

Rimesse solutorie:

1. Versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.
2. Versamenti eseguiti su conto corrente passivo (c.d. "scoperto").
3. Addebiti su conto corrente a credito alla data dell'addebito (per estensione analogica)*.

Sono "pagamenti" (vi è spostamento patrimoniale): la prescrizione decorre dalla data di annotazione a credito successiva alla singola posta di interessi (commissione/spese) illegittimamente addebitata.

La rimessa può essere parzialmente solutoria e parzialmente ripristinatoria


Sentenza di Cassazione SS.UU. 2 dicembre 2010, n. 24418:
Distinzione tra Rimesse ripristinatorie e Rimesse solutorie

*

Addebito competenze
su c/c attivo



???



"... **pagamento di interessi anatocistici su conto "attivo"**, cioè con saldo attivo, ma che in precedenza aveva segnato saldi passivi dando quindi luogo, su di essi, all'addebito di interessi anatocistici: in tal caso **la data dell'indebito pagamento, dalla quale comincia a decorrere il termine prescrizione, è quella dell'addebito**, perché l'addebito viene immediatamente "pagato", per corrispondente quantità, con il danaro del cliente giacente sul conto".

Cfr. Tarzia

1. Prescrizione dell'azione di ripetizione.

1.1. Il termine decennale di prescrizione decorre (*dies a quo*) dall'annotazione della rimessa solutoria a copertura delle competenze maturate nei trimestri precedenti ed è interrotto (*dies ad quem*) dalla notifica della citazione, salvi atti interruttivi anteriori.

1.2. La rimessa ha carattere solutorio se, alla data di disponibilità, il c/c ha saldo debitore e non è affidato e/o è utilizzato oltre i limiti del fido.

Ha altresì carattere solutorio l'annotazione a debito su c/c con saldo creditore.

Non ha carattere solutorio la rimessa su c/c con saldo debitore utilizzato nei limiti del fido o su c/c con saldo creditore (rimessa ripristinatoria).

Nel caso in cui una rimessa abbia carattere in parte solutorio e in parte ripristinatorio, la rimessa è conteggiata ai fini della prescrizione per la sola parte solutoria.

Per la verifica dell'esistenza e limiti del fido si veda il precedente punto **03**.

Ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa il C.T.U. utilizza il c.d. saldo banca.

1.3. Sono pagabili con rimessa solutoria tutte le competenze (interessi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa, imputabili sia agli utilizzi entro i limiti del fido, sia agli utilizzi oltre i limiti del (o in assenza di) fido.

La rimessa solutoria paga proporzionalmente (*pro rata*) competenze dovute ed indebite annotate nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa e ancora non pagate.

1.4. La somma prescritta non è riconosciuta a credito del cliente. Se la somma è stata capitalizzata nel saldo banca, dal momento in cui il contratto preveda una valida clausola di capitalizzazione la somma è conteggiata nel saldo ai fini della generazione dei numeri debitori.

QUESITO TIPO

0.3. Fido non contrattualizzato

Ai fini della risposta ai quesiti il C.T.U. consideri affidato il c/c quando dalla documentazione in atti risulti l'esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti), anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto.

1. è imputabile a pagamento delle competenze la sola quota di rimessa necessaria per rientrare entro fido (differenza tra saldo debitore e fido al momento in cui interviene la rimessa)

2. le rimesse sono imputabili solo a competenze illegittime:

- se anatocismo illegittimo (sempre prima della Delibera CICR 9/02/00) allora l'intero importo delle competenze è illegittimo (quanto meno perché non dovevano essere addebitate in conto)
- se anatocismo legittimo; la rimessa paga solo la differenza tra le competenze originariamente addebitate dalla Banca e quelle legittime (ricalcolate "da Quesito"), ovvero la quota illegittima delle competenze

CRITERI GENERALI NON DEROGABILI

3. le rimesse sono imputabili solo a pagamento di competenze già addebitate (non solo maturate): una rimessa intervenuta il 5 aprile 1999 non potrà MAI pagare competenze addebitate il 30 giugno 1999

*FASI DI
SVILUPPO
DELLA CTU*

**INQUADRAMENTO DEGLI ASPETTI TECNICI
DELLA PRESCRIZIONE NEL CONTO
CORRENTE**



Eccezione di prescrizione

ECCEZIONE SPECIFICA

ECCEZIONE GENERICA

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

In ambito bancario, l'eccezione di prescrizione, è utilizzata dalla difesa degli Istituti di credito nei confronti dei clienti che agiscono nei loro confronti per la ripetizione di somme indebitamente addebitate in conto corrente (interessi, commissioni, ecc.) nel corso del rapporto protrattosi nel tempo. L'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio ed è onere del soggetto interessato ad avvantaggiarsene dedurne e provarne gli elementi costitutivi.

Non spetta al CTU scrutinare la corretta formulazione dell'eccezione di prescrizione, che è argomento prettamente giuridico di competenza del G.I., come pure:

- ❑ Onere di allegazione (Cass. Sezioni Unite n. 15895/2019)
- ❑ Onere della prova sulla natura delle rimesse (solutorie/ripristinatorie)
- ❑ Onere della prova sull'esistenza ed entità dell'affidamento
- ❑ Modalità di prova dell'esistenza dell'affidamento

**Data
interruzione
prescrizione**

DATA NOTIFICA
ATTO
CITAZIONE

LETTERA
INTERRUZIONE O
MEDIAZIONE

DATA
COSTITUZIONE
IN MORA

RICONOSCIMENTO
DI DEBITO

DATA NOTIFICA
ATTO
CITAZIONE

DATA INTERRUZIONE PRESCRIZIONE

STRALCIO DEL QUESITO

1.1. Il termine decennale di prescrizione decorre (*dies a quo*) dall'annotazione della rimessa solutoria a copertura delle competenze maturate nei trimestri precedenti ed è interrotto (*dies ad quem*) dalla notifica della citazione, salvi atti interruttivi anteriori.

Ai fini dell'idoneità dell'efficacia interruttiva della Prescrizione è pacifica la validità dell'atto di citazione, ma quali altri atti sono efficaci?

**Data
interruzione
prescrizione**

LETTERA
INTERRUZIONE O
MEDIAZIONE

DATA
COSTITUZIONE
IN MORA

DATA INTERRUZIONE PRESCRIZIONE

Sentenza del Tribunale di Torino dell'11.03.2015:

“In tema di prescrizione, la domanda di mediazione è da considerarsi valido atto interruttivo dei termini prescrizionali: sono da considerarsi quindi prescritte le competenze indebitamente annotate e pagate, tramite rimesse solutorie, più di dieci anni prima della presentazione della domanda.”

Il codice civile, al quarto comma dell'art. 2943, menziona quale seconda causa di interruzione *“ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”*.

La Corte di Cassazione civile, sez. lav., 16.04.2007, n. 9046 afferma a tal riguardo: *“l'atto di costituzione in mora”, che comunque “richiede la forma scritta”, è “idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione”*.

Analogamente la Cassazione civile, sez. III 20.06.2011 n. 13488 il giudice supremo si esprime per la *“idoneità di questo [telegramma o lettera raccomandata] a rappresentare valido atto interruttivo della prescrizione”*.

**Data
interruzione
prescrizione**

RICONOSCIMENTO
DI DEBITO

DATA INTERRUZIONE PRESCRIZIONE

La normativa: Codice Civile

Art. 1988. Promessa di pagamento e ricognizione di debito.

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Art. 2944. Interruzione per effetto di riconoscimento.

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

Principio di diritto:

«il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore».



Individuazione
della linea di
fido

FIDO DA
CONTRATTO

FIDO
DIVERSAMENTO
PROVATO

FIDO DI
FATTO

INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI FIDO

STRALCIO DEL QUESITO

Per la verifica dell'esistenza e limiti del fido si veda il precedente punto 03.

0.3. Fido non contrattualizzato

Ai fini della risposta ai quesiti il C.T.U. consideri affidato il c/c quando dalla documentazione in atti risulti l'esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti), anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto.


Individuazione
della linea di
fido

FIDO DA
CONTRATTO

FIDO
DIVERSAMENTO
PROVATO

FIDO DI
FATTO

INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI FIDO





Individuazione
della linea di
fido

FIDO DA
CONTRATTO

FIDO
DIVERSAMENTO
PROVATO

FIDO DI
FATTO

INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI FIDO

La rilevanza giuridica del fido di fatto nelle azioni di accertamento negativo del credito - **Avv. Dario Nardone**

<https://www.studiolegalenardone.it/la-rilevanza-giuridica-del-fido-di-fatto-nelle-azioni-di-accertamento-negativo-del-credito-di-dario-nardone-e-fabrizio-cappelluti-pescara-8-ottobre-2022/>



Individuazione
della linea di
fido

FIDO DA
CONTRATTO

FIDO
DIVERSAMENTO
PROVATO

FIDO DI
FATTO

INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI FIDO NEL CASTELLETTO DI SCONTO

ATTENZIONE: vanno tenuti distinti l'apertura di credito ordinaria (fido di cassa) dai castelletti di sconto (fidi autoliquidanti: anticipi fatture, sbf, etc.)

Solo il **fido di cassa** determina un'immediata e incondizionata disponibilità di credito in favore del correntista, con individuazione di rimesse ripristinatorie di tale disponibilità.

Il **castelletto di sconto**, invece, non è che l'importo massimo che la Banca si obbliga ad anticipare condizionatamente alla presentazione di carta commerciale: non rileverà quindi l'importo del castelletto (accordato), ma solo quello del credito quotidianamente concesso (utilizzato), da desumere in base agli e/c.

In caso di **conti promiscui**, il **limite di fido** per la prescrizione sarà dato, quotidianamente, da **fido di cassa accordato + fido anticipi utilizzato**



SALDO DA CONSIDERARE

STRALCIO DEL QUESITO

Ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa il C.T.U. utilizza il c.d. saldo banca.

- ❖ Corte di Appello di Torino n. 205 del 2017
- ❖ Tribunale Napoli Nord 11.01.2017
- ❖ Quesiti Tribunale di Torino

ALTERNATIVA DEL QUESITO

Ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa il C.T.U. utilizza il c.d. saldo ricalcolato.

- ❖ Cass. civ. Sez. I Ord. 19 maggio 2020 n. 9141
- ❖ Cass. civ. Sez. I Ord. 15 febbraio 2021 n. 3858
- ❖ Corte di Appello di Milano, sent. n. 176/2020 del 20 gennaio 2020
- ❖ Corte d'Appello di Bologna sentenza n. 2994 del 18 settembre 2017
- ❖ Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 2920 del 26 novembre 2018



SALDO DA CONSIDERARE

STRALCIO DEL QUESITO

1.2. *La rimessa ha carattere solutorio se, alla data di disponibilità, il c/c ha saldo debitore e non è affidato e/o è utilizzato oltre i limiti del fido.*

Ha altresì carattere solutorio l'annotazione a debito su c/c con saldo creditore.

Non ha carattere solutorio la rimessa su c/c con saldo debitore utilizzato nei limiti del fido o su c/c con saldo creditore (rimessa ripristinatoria).

Nel caso in cui una rimessa abbia carattere in parte solutorio e in parte ripristinatorio, la rimessa è conteggiata ai fini della prescrizione per la sola parte solutoria.

V = DATA VALUTA C = DATA CONTABILE



Derivazione dalla Legge Fallimentare

Nell'affrontare l'aspetto tecnico della revocatoria ex art. 67 L.F. secondo il criterio sancito più volte dalla S.C. del cosiddetto "Saldo disponibile" non può prescindersi dall'analisi, da effettuarsi su ogni singola operazione, circa la natura delle operazioni stesse.

C/V	Descrizione	C/V	Descrizione
V	Generica (disp. valuta)	C	Addebito
C	Generica (disp. Operazione)	C	Bonifico in uscita
V	Gen. c/scalare	C	Addebito competenze
C	Accr. competenze	C	Prelevamento sportello
V	Versamento assegni	C	Saldo iniziale
C	Vers. ass. stessa banca	C	Giroconto dare
V	Vers. assegni circolari	C	Imposta bollo
C	Versamento contanti	C	Can. Intern. Bank.
V	Storno avere	C	Emissione assegno
V	Vers. ass. e valori terzi	C	Disp. fav. terzi
V	Disp. pres. effetti	C	Commissioni
V	Presentazione effetti	C	Spese trimestrali
C	Bonifico in entrata	C	Effetti insoluti
V	Effetti maturati	C	Assegno impagato
V	Assegno pagato	C	Prel. ass. interno
C	Estinzione anticipo	C	Effetti ritirati
C	Valori diversi	C	Carta credito
C	Passaggio sofferenza	C	Storno dare
C	Sconto avere	C	CMS
C	Giroconto avere	C	Comp. conto accessorio
		C	Altre spese

Saldo da considerare

SALDO DA CONSIDERARE





Procedura
tecnica di
verifica

Individuazione
delle rimesse
solutorie

INDIVIDUAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE

PARAMETRI PER INDIVIDUARE LE RIMESSE SOLUTORIE





IMPUTAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE

STRALCIO DEL QUESITO


1.3. Sono pagabili con rimessa solutoria tutte le competenze (interessi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa, imputabili sia agli utilizzi entro i limiti del fido, sia agli utilizzi oltre i limiti del (o in assenza di) fido.

ALTERNATIVA DEL QUESITO

1.3. Sono pagabili con rimessa solutoria solo le competenze (interessi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa, imputabili agli utilizzi oltre i limiti del (o in assenza di) fido.



Tutte le competenze addebitate dalla banca



Competenze (interessi, CMS e spese) addebitate dalla banca relative all'extrafido (e pertanto liquide ed esigibili come il capitale extrafido) - *Le spese extrafido sono determinate proporzionalmente ai numeri debitori entro/extrafido*

IMPUTAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE

Banca entro/extra fido

❖ Tribunale di Torino – Dott. E. Astuni

Banca extra fido

❖ Sentenza di Cassazione Civile n. 3858/2021

❖ Sentenza di Cassazione Civile n. 10941/2016

❖ Sentenza Corte d'Appello di Milano Pres. Marescotti - Rel. Bonaretti, n. 78 del 13.01.2016

❖ Sentenza Tribunale di Asti, Sezione civile, n. 730/2017 pubbl. il 12/09/2017, dott.ssa Marta Caineri

❖ Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Bari - Decisione N. 14201 del 08 novembre 2017

Imputazione
delle
rimesse
solutorie

Recentemente:

Banca extra fido

❖ **Sentenza Tribunale di Reggio Emilia**

6 ottobre 2022

IMPUTAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE

"...nel caso di sconfinamenti ultra fido, la prescrizione decorre dall'annotazione in conto solo con riferimento alla quota di interessi e spese maturata extra fido, e cioè alla differenza tra scoperto e limite del fido, perché solo il pagamento di tali poste ha natura solutoria; mentre la quota di interessi e competenze addebitata per l'utilizzo del fido si prescrive a decorrere dalla chiusura del conto, avendo i relativi pagamenti funzione meramente ripristinatoria della provvista. In sostanza, a seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, poiché solo per quella parte vi è debito immediato del correntista, mentre nei casi in cui il passivo non supera l'affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista: si ha quindi immediata esigibilità di capitale ed interessi per il credito che supera il fido e per i relativi interessi, rimanendo tale esigibilità differita per il credito entro il fido sino al saldo di chiusura del rapporto od alla scadenza dell'affidamento, poiché trattasi di competenze pagabili ex art. 1194 comma 2 c.c. solo a tale momento (cfr. Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. I 0941/2016)..."



Procedura
tecnica di
verifica



Sviluppo dei
conteggi

SVILUPPO DEI CONTEGGI

Esempio A: *Saldo Banca*

Esempio B: *Saldo Ricalcolato*

Esempio C: *Saldo Banca e Saldo
Ricalcolato con Cass. 10941/2016*

Data disp.	Dare	Interessi entro fido - extra fido	Comm. Max Scop. entro fido - extra fido	Spese	Avere	Saldo Banca	Saldo Ricalcolato	Fido	Saldi Extra Fido	Saldi Extra Fido Saldo Ricalcolato	Rimesse solutorie	Rimesse ripristinatorie	Progressivo Rimesse Solutorie	Progressivo Interessi + CMS + Spese	Interessi + CMS + Spese ripetibili
18/03/1997	4.000.000				-	-67.198.406	-67.198.406	75.000.000	7.801.594	7.801.594					
25/03/1997	2.000.000				-	-69.198.406	-69.198.406	75.000.000	5.801.594	5.801.594	0	-	-	-	-
28/03/1997	300.000				-	-69.498.406	-69.498.406	75.000.000	5.501.594	5.501.594	0	-	-	-	-
28/03/1997	221.000				-	-69.719.406	-69.719.406	75.000.000	5.280.594	5.280.594	0	-	-	-	-
28/03/1997	714.265				-	-70.433.671	-70.433.671	75.000.000	4.566.329	4.566.329	0	-	-	-	-
29/03/1997	1.100.000				-	-71.533.671	-71.533.671	75.000.000	3.466.329	3.466.329	0	-	-	-	-
31/03/1997		2.585.041	583.177	244.500	-	-74.946.389	-71.533.671	75.000.000	53.611	3.466.329	0	-	-	3.412.718	3.412.718
31/03/1997		310.122	111.050		-	-75.367.561	-71.533.671	75.000.000	-367.561	3.466.329	0	-	-	3.833.890	3.833.890
31/03/1997	1.478.390				-	-76.845.951	-73.012.061	75.000.000	-1.845.951	1.987.939	0	-	-	3.833.890	3.833.890
31/03/1997	3.149.816				-	-79.995.767	-76.161.877	75.000.000	-4.995.767	-1.161.877	0	-	-	3.833.890	3.833.890
01/04/1997	1.000.000				-	-80.995.767	-77.161.877	75.000.000	-5.995.767	-2.161.877	0	-	-	3.833.890	3.833.890
02/04/1997					11.000.000	-69.995.767	-66.161.877	80.000.000	10.004.233	13.838.123	5.995.767	5.004.233	5.995.767	3.833.890	-
02/04/1997					13.795.850	-56.199.917	-52.366.027	80.000.000	23.800.083	27.633.973	0	13.795.850	5.995.767	3.833.890	-
02/04/1997	3.797.000					-59.996.917	-56.163.027	80.000.000	20.003.083	23.836.973	0	-	5.995.767	3.833.890	-
02/04/1997	12.850.000					-72.846.917	-69.013.027	80.000.000	7.153.083	10.986.973	0	-	5.995.767	3.833.890	-
02/04/1997	6.180.000					-79.026.917	-75.193.027	80.000.000	973.083	4.806.973	0	-	5.995.767	3.833.890	-
04/04/1997					16.107.913	-62.919.004	-59.085.114	80.000.000	17.080.996	20.914.886	0	16.107.913	5.995.767	3.833.890	-
07/04/1997	1.090.059					-64.009.063	-60.175.173	80.000.000	15.990.937	19.824.827	0	-	5.995.767	3.833.890	-
07/04/1997	345.000					-64.354.063	-60.520.173	80.000.000	15.645.937	19.479.827	0	-	5.995.767	3.833.890	-
10/04/1997	434.826					-64.788.889	-60.954.999	75.000.000	10.211.111	14.045.001	0	-	5.995.767	3.833.890	-
10/04/1997	456.960					-65.245.849	-61.411.959	75.000.000	9.754.151	13.588.041	0	-	5.995.767	3.833.890	-
11/04/1997	1.200.000					-66.445.849	-62.611.959	75.000.000	8.554.151	12.388.041	0	-	5.995.767	3.833.890	-
11/04/1997	3.500.000					-69.945.849	-66.111.959	75.000.000	5.054.151	8.888.041	0	-	5.995.767	3.833.890	-
14/04/1997	1.152.386					-71.098.235	-67.264.345	75.000.000	3.901.765	7.735.655	0	-	5.995.767	3.833.890	-
15/04/1997	2.600.000					-73.698.235	-69.864.345	75.000.000	1.301.765	5.135.655	0	-	5.995.767	3.833.890	-
15/04/1997	3.669.623					-77.367.858	-73.533.968	75.000.000	-2.367.858	1.466.032	0	-	5.995.767	3.833.890	-
15/04/1997	573.188					-77.941.046	-74.107.156	75.000.000	-2.941.046	892.844	0	-	5.995.767	3.833.890	-
18/04/1997	111.000					-78.052.046	-74.218.156	75.000.000	-3.052.046	781.844	0	-	5.995.767	3.833.890	-
21/04/1997					10.544.411	-67.507.635	-63.673.745	75.000.000	7.492.365	11.326.255	3.052.046	7.492.365	9.047.813	3.833.890	-
21/04/1997	226.000					-67.733.635	-63.899.745	75.000.000	7.266.365	11.100.255	0	-	9.047.813	3.833.890	-

Esempio A:
Saldo Banca

Data disp.	Dare	Interessi entro fido - extra fido	Comm. Max Scop. entro fido - extra fido	Spese	Avere	Saldo Banca	Saldo Ricalcolato	Fido	Saldi Extra Fido	Saldi Extra Fido Saldo Ricalcolato	Rimesse solutorie saldo ricalcolato	Rimesse ripristinatorie saldo ricalcolato	Progressivo Rimesse Sol. Ricalcolato	Progressivo Interessi + CMS + Spese	Interessi + CMS + Spese ripetibili saldo ricalcolato
18/03/1997	4.000.000				-	-67.198.406	-67.198.406	75.000.000	7.801.594	7.801.594					
25/03/1997	2.000.000				-	-69.198.406	-69.198.406	75.000.000	5.801.594	5.801.594	0	-	-	-	-
28/03/1997	300.000				-	-69.498.406	-69.498.406	75.000.000	5.501.594	5.501.594	0	-	-	-	-
28/03/1997	221.000				-	-69.719.406	-69.719.406	75.000.000	5.280.594	5.280.594	0	-	-	-	-
28/03/1997	714.265				-	-70.433.671	-70.433.671	75.000.000	4.566.329	4.566.329	0	-	-	-	-
29/03/1997	1.100.000				-	-71.533.671	-71.533.671	75.000.000	3.466.329	3.466.329	0	-	-	-	-
31/03/1997		2.585.041	583.177	244.500	-	-74.946.389	-71.533.671	75.000.000	53.611	3.466.329	0	-	-	3.412.718	3.412.718
31/03/1997		310.122	111.050		-	-75.367.561	-71.533.671	75.000.000	-367.561	3.466.329	0	-	-	3.833.890	3.833.890
31/03/1997	1.478.390				-	-76.845.951	-73.012.061	75.000.000	-1.845.951	1.987.939	0	-	-	3.833.890	3.833.890
31/03/1997	3.149.816				-	-79.995.767	-76.161.877	75.000.000	-4.995.767	-1.161.877	0	-	-	3.833.890	3.833.890
01/04/1997	1.000.000				-	-80.995.767	-77.161.877	75.000.000	-5.995.767	-2.161.877	0	-	-	3.833.890	3.833.890
02/04/1997					11.000.000	-69.995.767	-66.161.877	80.000.000	10.004.233	13.838.123	2.161.877	8.838.123	2.161.877	3.833.890	1.672.013
02/04/1997					13.795.850	-56.199.917	-52.366.027	80.000.000	23.800.083	27.633.973	0	13.795.850	2.161.877	3.833.890	1.672.013
02/04/1997	3.797.000					-59.996.917	-56.163.027	80.000.000	20.003.083	23.836.973	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
02/04/1997	12.850.000					-72.846.917	-69.013.027	80.000.000	7.153.083	10.986.973	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
02/04/1997	6.180.000					-79.026.917	-75.193.027	80.000.000	973.083	4.806.973	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
04/04/1997					16.107.913	-62.919.004	-59.085.114	80.000.000	17.080.996	20.914.886	0	16.107.913	2.161.877	3.833.890	1.672.013
07/04/1997	1.090.059					-64.009.063	-60.175.173	80.000.000	15.990.937	19.824.827	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
07/04/1997	345.000					-64.354.063	-60.520.173	80.000.000	15.645.937	19.479.827	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
10/04/1997	434.826					-64.788.889	-60.954.999	75.000.000	10.211.111	14.045.001	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
10/04/1997	456.960					-65.245.849	-61.411.959	75.000.000	9.754.151	13.588.041	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
11/04/1997	1.200.000					-66.445.849	-62.611.959	75.000.000	8.554.151	12.388.041	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
11/04/1997	3.500.000					-69.945.849	-66.111.959	75.000.000	5.054.151	8.888.041	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
14/04/1997	1.152.386					-71.098.235	-67.264.345	75.000.000	3.901.765	7.735.655	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
15/04/1997	2.600.000					-73.698.235	-69.864.345	75.000.000	1.301.765	5.135.655	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
15/04/1997	3.669.623					-77.367.858	-73.533.968	75.000.000	-2.367.858	1.466.032	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
15/04/1997	573.188					-77.941.046	-74.107.156	75.000.000	-2.941.046	892.844	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
18/04/1997	111.000					-78.052.046	-74.218.156	75.000.000	-3.052.046	781.844	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013
21/04/1997					10.544.411	-67.507.635	-63.673.745	75.000.000	7.492.365	11.326.255	0	10.544.411	2.161.877	3.833.890	1.672.013
21/04/1997	226.000					-67.733.635	-63.899.745	75.000.000	7.266.365	11.100.255	0	-	2.161.877	3.833.890	1.672.013

Esempio B:
Saldo Ricalcolato

Data disp.	Dare	Interessi entro fido - extra fido	Comm. Max Scop. entro fido - extra fido	Spese	Avere	Saldo Banca	Saldo Ricalcolato	Fido	Saldi Extra Fido	Saldi Extra Fido Saldo Ricalcolato	Rimesse solutorie	Rimesse solutorie saldo ricalcolato	Rimesse ripristinatorie	Rimesse ripristinatorie saldo ricalcolato	Progressivo Rimesse Solutorie	Progressivo Rimesse Sol. Ricalcolato	Progressivo Interessi + CMS + Spese entro fido	Progressivo Interessi + CMS + Spese extra fido	Interessi + CMS + Spese ripetibili	Interessi + CMS + Spese ripetibili saldo ricalcolato
18/03/1997	4.000.000				-	-67.198.406	-67.198.406	75.000.000	7.801.594	7.801.594										
25/03/1997	2.000.000				-	-69.198.406	-69.198.406	75.000.000	5.801.594	5.801.594	0	0	-	-	-	-	-		-	-
28/03/1997	300.000				-	-69.498.406	-69.498.406	75.000.000	5.501.594	5.501.594	0	0	-	-	-	-	-		-	-
28/03/1997	221.000				-	-69.719.406	-69.719.406	75.000.000	5.280.594	5.280.594	0	0	-	-	-	-	-		-	-
28/03/1997	714.265				-	-70.433.671	-70.433.671	75.000.000	4.566.329	4.566.329	0	0	-	-	-	-	-		-	-
29/03/1997	1.100.000				-	-71.533.671	-71.533.671	75.000.000	3.466.329	3.466.329	0	0	-	-	-	-	-		-	-
31/03/1997		2.585.041	583.177	244.500	-	-74.946.389	-71.533.671	75.000.000	53.611	3.466.329	0	0	-	-	-	-	3.412.718	-	3.412.718	3.412.718
31/03/1997		310.122	111.050		-	-75.367.561	-71.533.671	75.000.000	-367.561	3.466.329	0	0	-	-	-	-	3.412.718	421.172	3.833.890	3.833.890
31/03/1997	1.478.390				-	-76.845.951	-73.012.061	75.000.000	-1.845.951	1.987.939	0	0	-	-	-	-	3.412.718	421.172	3.833.890	3.833.890
31/03/1997	3.149.816				-	-79.995.767	-76.161.877	75.000.000	-4.995.767	-1.161.877	0	0	-	-	-	-	3.412.718	421.172	3.833.890	3.833.890
01/04/1997	1.000.000				-	-80.995.767	-77.161.877	75.000.000	-5.995.767	-2.161.877	0	0	-	-	-	-	3.412.718	421.172	3.833.890	3.833.890
02/04/1997					11.000.000	-69.995.767	-66.161.877	80.000.000	10.004.233	13.838.123	5.995.767	2.161.877	5.004.233	8.838.123	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
02/04/1997					13.795.850	-56.199.917	-52.366.027	80.000.000	23.800.083	27.633.973	0	0	13.795.850	13.795.850	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
02/04/1997	3.797.000					-59.996.917	-56.163.027	80.000.000	20.003.083	23.836.973	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
02/04/1997	12.850.000					-72.846.917	-69.013.027	80.000.000	7.153.083	10.986.973	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
02/04/1997	6.180.000					-79.026.917	-75.193.027	80.000.000	973.083	4.806.973	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
04/04/1997					16.107.913	-62.919.004	-59.085.114	80.000.000	17.080.996	20.914.886	0	0	16.107.913	16.107.913	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
07/04/1997	1.090.059					-64.009.063	-60.175.173	80.000.000	15.990.937	19.824.827	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
07/04/1997	345.000					-64.354.063	-60.520.173	80.000.000	15.645.937	19.479.827	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
10/04/1997	434.826					-64.788.889	-60.954.999	75.000.000	10.211.111	14.045.001	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
10/04/1997	456.960					-65.245.849	-61.411.959	75.000.000	9.754.151	13.588.041	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
11/04/1997	1.200.000					-66.445.849	-62.611.959	75.000.000	8.554.151	12.388.041	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
11/04/1997	3.500.000					-69.945.849	-66.111.959	75.000.000	5.054.151	8.888.041	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
14/04/1997	1.152.386					-71.098.235	-67.264.345	75.000.000	3.901.765	7.735.655	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
15/04/1997	2.600.000					-73.698.235	-69.864.345	75.000.000	1.301.765	5.135.655	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
15/04/1997	3.669.623					-77.367.858	-73.533.968	75.000.000	-2.367.858	1.466.032	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
15/04/1997	573.188					-77.941.046	-74.107.156	75.000.000	-2.941.046	892.844	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
18/04/1997	111.000					-78.052.046	-74.218.156	75.000.000	-3.052.046	781.844	0	0	-	-	5.995.767	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
21/04/1997					10.544.411	-67.507.635	-63.673.745	75.000.000	7.492.365	11.326.255	3.052.046	0	7.492.365	10.544.411	9.047.813	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718
21/04/1997	226.000					-67.733.635	-63.899.745	75.000.000	7.266.365	11.100.255	0	0	-	-	9.047.813	2.161.877	3.412.718	421.172	3.412.718	3.412.718

Esempio C: Saldo Banca e Saldo Ricalcolato con Cass. 10941/2016

VERIFICA DELLA PRESCRIZIONE IN PRESENZA DEI SOLI SCALARI

LA PRESCRIZIONE NEL CONTENZIOSO BANCARIO

Luciano Matteo QUATTROCCHIO – Valentina BELLANDO – Roberta MONCHIERO

<https://www.dirittoeconomiaimpresa.it/prescrizione-nel-contenzioso-bancario>

Seconda ipotesi:

conteggi effettuati in presenza di estratti scalari recanti l'indicazione dei saldi per valuta.

Nel caso in cui siano presenti soltanto i riassunti scalari, ma questi ultimi contengano i saldi per valuta, è possibile apprezzare l'effetto delle eventuali rimesse solutorie con un grado di approssimazione accettabile, giacché subisce esclusivamente la compensazione infragiornaliera fra addebiti e rimesse (Ipotesi 2).

VERIFICA DELLA PRESCRIZIONE IN PRESENZA DEI SOLI SCALARI

*Sentenza Corte d'Appello di Milano
n. 3139/2022
pubblicata il 06/10/2022 RG N. 100/2021*

Con il primo motivo di appello principale la Banca si duole che il Tribunale abbia considerato assolto l'onere della prova da parte della correntista nonostante non siano stati prodotti gli estratti conto analitici ma solo gli estratti conto scalari e i prospetti di liquidazione delle competenze, che, secondo l'appellante, non sarebbero idonei ai fini della prova delle rimesse effettuate sul conto.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

In diritto si può rilevare che la S.C. si è recentemente così pronunciata: In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte) (Cass. 29190/20 - Cass. 20621/21)

Ho imparato che Le persone possono dimenticare ciò che hai detto,
Le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma Le persone non dimenticheranno mai come Le hai fatte sentire.

Grazie per l'attenzione!

The End

 *studiogarola*